

Via libera della commissione VI Senato al dlgs correttivo Irpef/Ires

DATASTAMPA6901

DATASTAMPA6901

Interpello, tassa ristretta

Errori contabili con più tempo per gli interventi

DI GIOSUÉ MANGUSO

Precisare meglio le norme sugli errori contabili. Più tempo per le correzioni fiscalmente rilevanti con limitazione della misura per i soggetti in derivazione rafforzata e specificazione per la materia del transfer pricing. Tassa sull'interpello applicata solo alle fattispecie più complesse. Sono queste alcune delle osservazioni contenute nel parere reso dalla commissione finanze del Senato sullo schema di decreto legislativo approvato dal Governo lo scorso 16 luglio contenente disposizioni correttive e integrative al dlgs. 13 dicembre 2024, n. 192 (correttivo Irpef-Ires), quali, ad esempio, l'estensione del principio di derivazione rafforzata (art. 83 del TUIR) alle microimprese che redigono il bilancio in forma abbreviata (art. 3) e le modifiche al regime fiscale delle poste di correzione contabile (art. 4).

Il 30 settembre, dunque, dalla VI Commissione permanente (Finanze e Tesoro) del Senato è arrivato parere favorevole all'approvazione schema di dlgs correttivo (Atto del Governo n. 292) con alcune osservazioni riguardanti, tra le altre disposizioni, le modifiche al regime fiscale della correzione degli errori contabili (art. 4), invitando il Governo a valutare l'opportunità di integrare tale disciplina, per ridurre le incertezze interpretative derivanti dall'attuale formulazione. Inoltre, per la VI Commissione le modifiche

disciplinate dall'art. 4 dovrebbero prevedere un maggior termine entro il quale effettuare la correzione fiscalmente rilevante (passando dalla data di chiusura dell'esercizio successivo a quello in cui l'errore è stato commesso al "bilancio relativo all'esercizio successivo a quello in cui i relativi elementi patrimoniali o reddituali sono stati erroneamente rilevati o avrebbero dovuto esserlo"). Inoltre, il bilancio relativo all'esercizio in cui è stato corretto l'errore contabile dovrebbe essere sottoposto alla revisione legale dei conti entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi e dell'IRAP relativa al periodo d'imposta cui si riferisce detto bilancio di esercizio (sul punto Assonime, circolare n. 16/2025). Poi, si auspica che siano meglio precisati gli effetti degli accessi, ispezioni e verifiche nell'ipotesi di operazioni che determinano riflessi su più periodi d'imposta e si chiarisca se gli aggiustamenti relative al transfer pricing rientrano tra le correzioni di errori cui applicare tale disciplina modificata.

Sempre in merito alle modifiche del regime fiscale della correzione di errori contabili, il Governo dovrebbe altresì valutare una sua eventuale limitazione ai soggetti in "derivazione rafforzata" nonché esclusivamente alle imprese per le quali la revisione sia obbligatoria, e il ripristino della disciplina speciale di utilizzo del credito derivante dalla dichiarazione integrativa con cui si procede alla correzione degli errori contabi-

li.

Per quanto riguarda le altre disposizioni del d.lgs. n. 192/2024, il Governo dovrebbe valutare l'opportunità di modificare la disciplina fiscale della scissione con scorporo anche in considerazione delle modifiche civilistiche (d.lgs. n. 88 del 2025) che hanno esteso la scissione con scorporo alle operazioni con beneficiaria preesistente; poi, si dovrebbe altresì precisare che l'accesso al regime del cosiddetto "realizzo controllato", nell'ipotesi in cui l'oggetto del conferimento sia una società holding, è consentito solo se il patrimonio netto contabile delle partecipate per le quali sono soddisfatte le soglie di cui all'articolo 177, comma 2-bis, del TUIR risulti prevalente rispetto all'ammontare complessivo del valore del patrimonio netto contabile delle altre partecipate per le quali non sono soddisfatte le già menzionate soglie.

Infine, dovrebbe essere rivista la disciplina del contributo all'istanza di interpello limitandone il pagamento alle fattispecie più complesse e subordinando l'individuazione del contributo ad un Regolamento ministeriale.

— © Riproduzione riservata — ■

